

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENNACCHINI, PICCOLI, SEGNI, GAVA

Presentata il 10 maggio 1977

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della legislazione penale è in corso: un progetto riguardante il primo libro del codice penale è all'esame del Parlamento e, su delega legislativa, una commissione lavora a preparare un nuovo codice di procedura penale.

Non può essere lasciata indietro la riforma del codice penale militare di pace, sia nella sua parte di diritto sostanziale, sia in quella di diritto processuale. Tra i numerosi congressi scientifici che di questo si sono occupati, va ricordato particolarmente quello organizzato dal Gruppo italiano della Società internazionale di diritto penale militare e di diritto della guerra sul tema « criteri per una riforma del codice penale militare di pace », svoltosi a Palermo dal 13 al 18 ottobre 1969. Processi recenti, che hanno avuto ampia risonanza nell'opinione pubblica, hanno ancora richiamato l'attenzione sui problemi del diritto penale militare e della giustizia militare.

La riforma del codice, per essere completa ed efficace, deve andare di pari passo con la riforma dell'ordinamento giudiziario, sì che alla democratizzazione del diritto corrisponda quella degli organi chiamati ad applicarlo.

L'affermazione, più volte ripetuta, che per iniziare una riforma del codice penale militare si debba attendere la compiuta riforma del codice penale e del codice di procedura penale, ha fondamento solo in apparenza: in realtà può trasformarsi in un alibi per il rinvio di una riforma che per chiari segni appare indilazionabile. Partendo infatti dal rapporto di complementarietà che intercorre tra codice penale militare di pace e codice penale comune, si tratta di adottare una tecnica legislativa per la quale siano specificamente previsti solo i punti in cui si ritiene di dovere adottare una disciplina speciale; per il resto, evitando ogni ripetizione delle norme comuni, queste, in quanto non contraddette dalle norme speciali, rimarranno applicabili nella loro evoluzione. Per le necessarie norme di raccordo, andranno tenuti presenti i lavori di riforma in corso, al fine di evitare disarmonie.

Nell'alternativa se modificare l'attuale codice o crearne uno nuovo, il primo criterio (che è quello seguito per la riforma del 1° libro del codice penale) sembra preferibile sia per la parte sostanziale che per quella procedurale, tenendo conto del fatto che la sistematica del codice attuale

è corretta e che a base di molte sue norme stanno esigenze ancora immutate.

Una revisione di tutti gli articoli, per un'armonizzazione con le parti sottoposte a modifiche, assicurerà l'organicità del codice riformato.

La composizione della Commissione chiamata a dare il suo parere è stata prevista secondo il modello offerto dalla legge 3 aprile 1974, n. 108 (delega legislativa per la emanazione del nuovo codice di procedura penale): il numero dei membri è stato peraltro sensibilmente ridotto, si è prevista una più larga partecipazione dei magistrati dell'ordine giudiziario militare e si sono aggiunti i rappresentanti delle tre forze armate.

Libro primo Codice penale militare di pace: I reati militari in generale.

I punti 1, 2 e 3 dell'articolo 2 sono tra loro intimamente connessi. Gli interessi delle Forze armate vanno penalmente protetti contro le lesioni inferte sia dagli appartenenti ad esse (così detta « tutela interna »), sia dagli estranei (così detta « tutela esterna »).

Compito della legge penale militare è di assicurare la tutela interna; la tutela esterna, per contro, va piuttosto affidata alla legge penale comune, tenendo tra l'altro conto del fatto che gli istituti generali del diritto penale militare (attenuanti, aggravanti, pene, esimenti) spesso non si adattano agli estranei. Nella realtà dell'attuale diritto positivo, la legge penale militare, mentre da un lato è insufficiente a coprire tutta l'area della tutela interna, tende dall'altro a sconfinarne. Il problema è dunque di individuare i confini della più efficace tutela interna e di mantenere entro questi l'applicabilità della legge penale militare di pace.

Il problema della identificazione dell'area della tutela interna è indicato nel punto 3). Reati, ad esempio, come la corruzione o la concussione, commessi da militari in danno del servizio militare, appartengono all'area della tutela interna non meno che il reato di peculato militare (articolo 215 codice penale militare di pace); e così la rapina commessa nelle stesse circostanze del furto militare (articolo 230 codice penale militare di pace): in danno di militari ed in luogo militare. Non c'è dunque una razionale giustificazione perché reati di questo tipo non abbiano corrispondenza nelle previsioni della legge penale militare.

Il problema del contenimento della legge penale militare entro i confini dell'area della tutela interna è indicato nei punti 1) e 2). Attualmente la legge penale militare è dichiarata direttamente applicabile ad estranei, tra i quali sono da annoverare anche talune categorie di persone che presentano qualche affinità con gli appartenenti alle forze armate, senza tuttavia averne lo *status*: corpi civili militarmente ordinati (vigili del fuoco, guardie forestali, polizia femminile), per i quali peraltro non è previsto alcun caso di applicazione, allo stato; assimilati ai militari (cappellani militari), persone imbarcate sopra nave o aeromobile militare, piloti o capitani di navi mercantili o aeromobili civili, mobilitati civili. Questi straripamenti vanno eliminati: il solo caso di applicazione della legge penale militare ad estranei deve rimanere il concorso con un appartenente alle forze armate, secondo i principi applicabili al concorso in un reato proprio.

Quanto ai militari in congedo illimitato provvisorio, ancora appartenenti alle Forze armate, i soli reati militari, tra quelli per i quali sono attualmente indicati come possibili soggetti attivi, che possono considerarsi compresi nell'area della tutela interna, sono l'insubordinazione e l'abuso d'autorità a causa del servizio prestato e la simulazione d'infermità o l'automutilazione seguite da richiamo alle armi. Per il resto dei casi indicati dall'articolo 7 del codice penale militare di pace, appaiono sufficienti le pene previste dalla legge penale comune.

Il punto 4) richiama il problema della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare. La formula troppo ampia dell'articolo 39 del codice penale militare di pace ha consentito applicazioni sconcertanti (esempio: sostituzione di una presunzione assoluta al dolo); una nuova, chiara formula deve riguardare unicamente doveri derivanti da disposizioni normative che attengono alla deontologia generale del militare in congedo in attesa di chiamata e del militare in servizio: reclutamento e disciplina.

In tema di esimenti, richiamate dal punto 5), le modifiche sostanziali riguardano gli articoli 40 e 42 del codice penale militare di pace.

L'articolo 40 (adempimento di un dovere), che corrisponde all'articolo 51 del codice penale, a differenza di questo, non fa menzione dell'esercizio di un diritto,

giustificando tale omissione (Relazione al Re n. 30) con la considerazione che il militare può avere « facoltà che si traducono in doveri e non in diritti soggettivi ». Anche se dottrina e giurisprudenza riconoscono ormai che, non potendo un determinato comportamento essere ad un tempo consentito e vietato, l'esercizio di un diritto esclude sempre la punibilità, la considerazione espressa è sommamente opportuna, non fosse altro che per confermare la compatibilità dell'esercizio del diritto con lo *status* militare.

L'articolo 42 (legittima difesa) è ispirato alla stessa concezione negativa in tema di diritti dei militari; la limitazione al solo caso di violenza attuale alla persona si risolve in una sconfessione del fondamento dell'istituto, costringendosi l'agredito, in tutti gli altri casi, a subire passivamente la prevaricazione dei suoi diritti. La disciplina comune dell'articolo 52 del codice penale sembra adeguata anche per i reati militari.

Il punto 6) riguarda gli istituti del differimento e della sostituzione delle pene, predisposti perché il militare in servizio non possa scontare altra pena detentiva che quella militare: sono differite sino al congedamento le pene detentive per reati comuni inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi (articolo 64, n. 3 del codice penale militare di pace); sono sostituite con la reclusione militare le pene detentive per reati comuni inflitte a militari in servizio permanente (articolo 63 del codice penale militare di pace) e la pena della reclusione inflitta a militare per reati militari (articolo 27 del codice penale militare di pace), sempre che la pena detentiva comune non comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (alla quale consegue la degradazione e perciò la cancellazione dai ruoli militari). Ma il differimento, per salvare la continuità del servizio militare, sacrifica le esigenze di giustizia, che vogliono l'immediata esecuzione della pena, apportando spesso del danno anche alla compagine militare, entro la quale immette persone condannate anche per gravi reati, prima che sulla loro pericolosità abbia potuto influire la pena. Salvo che in caso di pene lievi, appare preferibile una sospensione del servizio militare, giustificata quando la reclusione comune è inflitta per reati militari, come un elemento dello speciale sistema penale, non

lo è più quando la reclusione è stata inflitta per reati comuni: il che vale anche per il concorso tra reclusione militare e reclusione comune, quando comporta come pena unica la reclusione militare (articolo 55 del codice penale militare di pace).

In tema di pene accessorie (punto 7), colpisce il diverso trattamento che la legge attuale riserva agli ufficiali rispetto agli altri militari forniti di grado: la rimozione dal grado consegue ad una condanna di tre anni per gli ufficiali, di un anno per gli altri militari (articolo 29 del codice penale militare di pace); durante l'espiazione della reclusione militare, gli ufficiali sono colpiti dalla pena accessoria della sospensione dall'impiego, sottufficiale e graduati dalla ben più grave pena della sospensione dal grado (articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace). Il trattamento di minor rigore per gli ufficiali non è giustificato.

La pena accessoria della degradazione (articolo 33 del codice penale militare di pace) consegue, per militari in servizio o in congedo, a condanne per reati comuni che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché nel progetto di riforma del libro I del codice penale si prevede l'abolizione della « perpetuità », va stabilita la durata dell'interdizione alla quale la degradazione consegue (punto 8).

Libro II del codice penale militare di pace: I reati militari in particolare.

I reati contro la disciplina sono quelli che più hanno mostrato i segni dell'invecchiamento. La disciplina fondata sulla subordinazione, rimane una inderogabile esigenza di ogni compagine militare; essa, peraltro, non deve essere considerata fine a sé stessa, ma uno strumento per l'efficienza del servizio. Da questa strumentalità, derivano i seguenti corollari (punti 9, 10 e 11):

a) sul piano del servizio, la nozione di superiore è unitaria: l'ordine ha la stessa forza vincolante quale che sia il grado del superiore. È stato autorevolmente osservato che la distinzione della insubordinazione secondo che essa sia o non « verso superiore ufficiale » (articoli 186, 189 e 191 del codice penale militare di pace) non può più spiegarsi che come una residua discriminazione di casta.

b) La diversità di pena per fatti di violenza, di minacce o ingiurie secondo che costituiscano insubordinazione o abuso di

autorità risponde ad una esigenza di maggiore tutela della subordinazione ascendente, supporto del valore vincolante dell'ordine, rispetto alla subordinazione discendente. Ma quando questa diversità è sproporzionata, come accade nel vigente codice militare, ogni giustificazione obiettiva vien meno. Basti un esempio: ingiuria verso superiore ufficiale: pena da tre a sette anni; ingiuria di ufficiale (o altro superiore) verso inferiore: pena da' uno a sei mesi, con punibilità a richiesta del comandante di corpo.

Nel quadro dell'ammutinamento (punto 12), concepito come una disobbedienza collettiva, non si giustifica la previsione di una persistenza nel presentare collettivamente, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo, pur in mancanza di un ordine espresso (articolo 175 n. 2 codice penale militare di pace).

Eguale, nel quadro della rivolta (punto 13), concepita come disobbedienza collettiva da parte di militari armati, non si giustifica la previsione della disobbedienza collettiva accompagnata da eccessi ed atti violenti, che potrebbero costituire ragione di aggravamento per l'ammutinamento (articolo 174, n. 3).

La sedizione militare (punto 14), negli articoli da 180 a 185 codice penale militare di pace, è articolata frammentariamente in diverse ipotesi, non tutte tra loro nettamente distinte: la giurisprudenza non sempre è riuscita a dare spiegazioni convincenti della differenza tra attività sediziosa (articolo 182) ed istigazione a presentare reclamo collettivo (articoli 212 e 180); tra reclamo collettivo e manifestazioni sediziose (articolo 183), in relazione a certi comportamenti. La materia va interamente ristrutturata con i seguenti criteri:

a) la sedizione è essenzialmente un reato collettivo, caratterizzato da' ribellione, ostilità verso le autorità militari con scopo di sovversione: tali caratteri debbono essere espressi chiaramente nella descrizione delle fattispecie legali;

b) al concetto di sedizione possono anche riportarsi comportamenti individuali, in quanto idonei a determinare azioni collettive con le caratteristiche di cui sopra;

c) il modo di esercitare un diritto (esempio reclamo collettivo) non può essere considerato sedizioso, se non accompagnato dalle caratteristiche di cui sopra.

Vanno riesaminate infine le pene di tutti i reati (punto 15), non solo per elimi-

nare dal testo pene già abolite (morte e, eventualmente, ergastolo), ma anche per adeguarle ad eventuali nuovi giudizi di disvalore.

Libro III codice penale militare di pace: Della procedura penale militare.

Il criterio fondamentale per una riforma del processo penale militare, emerso anche dai numerosi congressi scientifici, è l'avvicinamento al processo penale comune, sino all'estremo limite consentito dalla specialità della materia e dell'ordinamento. La identificazione dei punti in cui la specialità esige disciplina diversa da quella comune è lasciata al Governo, che dovrà darne giustificazione. Questa legge si limita a indicare taluni obiettivi:

a) I tribunali militari di bordo non rispondono più ad alcuna reale esigenza che giustifichi i sacrifici di garanzie che essi comportano: in correlazione con la loro abolizione, va, nella procedura, abrogata la parte che riguarda la loro competenza ed il loro funzionamento.

b) Le funzioni di polizia giudiziaria militare, affidate ai comandanti di corpo, di distacco o di posto (articolo 301, n. 1 codice penale militare di pace), assicurano, sin dal primo momento dalla commissione di un reato militare, il più sovente in luogo militare, l'intervento di un'autorità competente ad assicurarne le prove e tenuta a farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria. Esse meritano di essere mantenute in casi particolari ma vanno creati nuclei di polizia giudiziaria alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria militare.

c) Sin da quando anche per i giudizi in corte d'assise è stato ammesso l'appello, la mancanza di esso nel processo penale militare è divenuta una anomalia, non sufficientemente giustificata dalla esigenza di speditezza del giudizio.

d) L'articolo 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, per il caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha posto come regola la riunione dei procedimenti, con conseguente deroga alla giurisdizione militare, e come eccezione la separazione, ordinata dalla Corte di cassazione. Il criterio va invertito, tenuto presente che la giurisdizione dei tribunali militari risponde ad esigenze talmente rilevanti da essere direttamente indicata dalla Costitu-

zione e da giustificare l'esistenza di un giudice speciale: sì che ogni deroga, che rappresenta un sacrificio di queste esigenze, deve essere dettata da prevalenti esigenze di giustizia, che vanno individuate di volta in volta. Un esempio di criterio restrittivo in ordine all'effetto della connessione è fornito dalla legge 22 maggio 1952, n. 152, articoli 17 e 27.

Ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022).

Con la riforma del codice deve andare di pari passo, come si è detto nella premessa, la riforma dell'ordinamento giudiziario militare.

I tribunali militari italiani, previsti dall'articolo 103 della Costituzione, hanno in tempo di pace una competenza limitata, mentre la giurisdizione penale militare nelle grandi nazioni, come USA e URSS, è molto più vasta. Basti dire che i tribunali militari dell'URSS hanno competenza esclusiva per i reati di spionaggio (vedi le annesse tabelle A e B). Ma anche se con competenza limitata essi sono essenziali per la tutela dei supremi interessi militari della Nazione e vanno ristrutturati secondo i criteri più moderni.

I punti caratterizzanti di una riforma dell'ordinamento sono stati da tempo individuati: riordinamento del Tribunale supremo militare, creazione di un organo d'appello, presidenza tecnica, indipendenza di magistrati e giudici militari.

Il riordinamento del Tribunale supremo militare (punto 1) in relazione all'articolo 111 della Costituzione attende da quasi trent'anni la sua attuazione (disposizione VI finale Costituzione). Attribuire *sic et simpliciter* il giudizio di legittimità sulle sentenze militari alla Corte di cassazione non significa riordinare il Tribunale supremo militare, ma abolirlo, e questo avrebbe potuto farlo direttamente la Costituzione, senza demandare al legislatore ordinario un compito di riordinamento. Egualmente, trasformare il Tribunale supremo militare in giudice di appello (e perciò non più supremo) maschera in realtà due operazioni: abolizione del Tribunale supremo militare e creazione di un organo d'appello.

La soluzione, proposta per la prima volta in Parlamento nel 1950 (relazione Leone-Carignani a progetto di legge del 1948) e successivamente esaminata ed elaborata in numerosi convegni di studio, è la costituzione, nell'ambito della Corte di

cassazione, di una sezione specializzata che assicuri, anche nel giudizio di legittimità, il soddisfacimento di quelle stesse esigenze di specialità che giustificano l'esistenza del giudice militare. La composizione di questa sezione deve essere tale da attribuire la maggioranza ai magistrati ordinari, ma da assicurare una larga rappresentanza dei magistrati speciali (composizione paritetica del collegio, presidenza di un magistrato ordinario), sì da poter veramente vedere in questa sezione il Tribunale supremo riordinato.

La creazione di un giudice d'appello è problema da tenere nettamente distinto da quello relativo al riordinamento del Tribunale supremo militare. Essa è una conseguenza dell'ammissione del giudizio di appello, di cui si è sopra parlato. Un giudice d'appello centralizzato crea problemi gravi di spostamento: appare perciò necessario che il tribunale militare d'appello funzioni in tre sezioni, dislocate rispettivamente nella parte settentrionale, centrale e meridionale dell'Italia (punto 2).

L'affidamento della presidenza dei collegi giudicanti ad un ufficiale delle forze armate contrasta ormai con la complessità dei compiti attribuiti al presidente, che esigono specifica preparazione giuridica e un congruo periodo di esperienza giudiziaria. La forza della tradizione deve cedere il passo alla forza della funzionalità (punto 3).

L'indipendenza dei giudici speciali non è solo un'aspirazione della categoria, ma una situazione voluta dalla Costituzione (articolo 108) come garanzia per i giudicabili. Per i magistrati militari il problema va risolto adattando i criteri già collaudati per i magistrati ordinari. Una tavola rotonda organizzata dal Gruppo italiano della Società internazionale di diritto penale militare e svoltasi a Formia nell'aprile 1970 sul tema « attuazione dell'articolo 108 della Costituzione sulla indipendenza dei magistrati militari » ha elaborato concrete direttive; ispirandosi a questo, una proposta di legge presentata dal deputato Maggioni il 7 settembre 1976 (n. 393) distingue i magistrati militari secondo le loro funzioni, stabilisce i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, afferma l'inamovibilità, costituisce la commissione per i magistrati della giustizia militare, indicandone la composizione e la competenza. A questa proposta ed alla esauriente relazione che l'accompagna è fatto richiamo per chiarire la portata dei punti 4, 5 e 6.

Ma le garanzie di indipendenza non possono limitarsi ai magistrati militari: esse devono estendersi, con opportuni adattamenti, all'elemento laico (ufficiali con funzioni di giudici). Va utilizzato a tale scopo l'organo autonomo della giustizia militare, sì da sottrarre questi ufficiali giudici, nei trasferimenti o nelle sanzioni disciplinari, a misure di pressione (punto 7).

L'ampiezza dell'organico dei giudici militari presso ciascun tribunale, giustificata dalla rappresentanza delle varie forze armate e dalla rotazione, considerata opportuna, consente una scelta che può apparire sospetta: numerose volte, su questo punto, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale. L'estrazione a sorte, sistema utilizzato per la composizione delle Corti d'assise ed anche, talvolta, per la composizione di particolari collegi giudicanti dei

tribunali militari, sembra sufficiente ad eliminare ogni sospetto (punto 8).

La soppressione dei tribunali militari di bordo è suggerita, come si è detto sopra, dal loro superamento (punto 9).

Disposizione finale.

Una riforma di tipo « novellistico », quale quella voluta dalla presente legge, comporta l'inconveniente di lasciar sussistere, nello stesso codice, disposizioni non sempre ben coordinate tra loro: piuttosto che lasciare un tale coordinamento all'iniziativa di compilazioni private, in cui è sempre presente un margine di interpretazione personale, è sembrato opportuno delegarlo al Governo. Con l'occasione può essere eliminato anche l'altro inconveniente, di una numerazione irregolare degli articoli, fastidioso per la consultazione e la citazione.

TABELLA A

GIURISDIZIONE PENALE MILITARE

I (Italia) B (Belgio) F (Francia) GB (Gran Bretagna) Sp (Spagna) SU (Stati Uniti)
Sv (Svizzera) U (URSS) T (Tunisia) Z (Zaire).

		I	B	F	GB	Sp	SU	Sv	U	T	Z
Militari in servizio	solo reati militari	X									
	anche taluni reati comuni			X (2)	X (2)		X (2)			X (2)	
	reati comuni, in genere		X (1)			X (3)		X	X		X
Militari in congedo	taluni reati militari	X	X					X			X
Estranei alle Forze armate	collegati alle Forze armate . .		X (4)	X (5)	X (4)	X (6)	X (4)	X	X	X	X
	in genere							X (7)	X (8)	X (9)	X
Connessione	autorità giudiziaria ordinaria .	X	X	X							
	separazione				X		X (10)				
	autorità giudiziaria militare . .					X		X (10)	X	X	

- (1) Esclusi reati relativi a imposte, caccia, circolazione e simili.
- (2) All'interno di stabilimenti militari (o con altre condizioni).
- (3) Tranne: adulterio, reati doganali, reati commessi durante la diserzione, ecc.
- (4) Solo all'estero.
- (5) Assimilati, gendarmeria, imbarcati.
- (6) Civili mobilitati.
- (7) Per taluni reati: esempio tradimento con spionaggio.
- (8) Competenza esclusiva per lo spionaggio.
- (9) Aggressione contro militari.
- (10) Complicità in reato militare (competenza ordinaria per la complicità in reato comune).

TABELLA B

I MAGISTRATI NEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI

I (Italia) B (Belgio) F (Francia) GB (Gran Bretagna) Sp (Spagna) SU (Stati Uniti)
Sv (Svizzera) U (URSS) T (Tunisia) Z (Zaire).

		I	B	F	GB	Sp	SU	Sv	U	T	Z
Partecipazione di magistrati M = magistrato militare O = magistrato ordinario	come pubblico ministero	M	M	M (1)	M (3)	M	M	M	M	M	M
	come giudice istruttore	M	M	M (1)		M	M	M	M	O	M
	giudizi 1° grado	M	O	O	M (4)	M	M	M		O	M
	in giudizi superiori	M-O	O	O	O	M	M	M	M	O	M
Presidenza tecnica M = magistrato militare O = magistrato ordinario	collegi di 1° grado			O			M	M			
	collegi di organi superiori		O				M	M	M		
LE IMPUGNAZIONI DEL PROCESSO MILITARE											
Organi giudiziari	2° grado di merito		X		X (2)						
	militare ..	X				X	X	X	X (6)	X (7)	X
	legittimità ordinario . .		X	X			X (5)				
Autorità non giudiziarie					X		X				
<p>(1) Magistrati ordinari distaccati al Ministero della difesa. (2) Composto di magistrati ordinari. (3) Servizio legale dell'esercito. (4) Partecipa al voto solo per la determinazione della pena. (5) Un secondo grado di giurisdizione di legittimità. (6) Collegio militare del Tribunale supremo dell'URSS. (7) Corte di cassazione in cui un membro è stato sostituito con un ufficiale.</p>											

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del codice penale militare di pace e per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, udito il parere di una commissione composta da: tre deputati e tre senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; due magistrati ordinari designati dal Consiglio superiore della magistratura; due professori ordinari di università, uno di diritto costituzionale e l'altro di diritto penale o di diritto processuale penale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense; tre magistrati militari di cui uno in servizio, come giudicante o requirente, al Tribunale supremo militare designati dalla commissione per il personale della magistratura militare ed un appartenente all'avvocatura dello Stato designato dal Presidente del Consiglio dei ministri; tre ufficiali generali appartenenti rispettivamente all'esercito, alla marina ed all'aeronautica, designati dal Ministro della difesa.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro della difesa.

ART. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare attuare i principi che seguono:

1) limitare ai militari in servizio alle armi l'applicazione della legge penale militare di pace, salvo il caso di concorso di estranei nel reato militare;

2) per i militari in congedo illimitato limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai soli casi di insubordinazione o abuso di autorità commessi a

causa del servizio prestato, entro un determinato periodo di tempo dal congedamento, e di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da richiamo alle armi;

3) includere nella nozione di reato militare ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio o dell'amministrazione militare, o a danno di altri militari purché in luogo militare o a causa del servizio militare, o contro l'amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

4) limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare;

5) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima;

6) modificare per il tempo di pace le norme riguardanti il differimento della pena per reati comuni, in modo da evitare gravi sacrifici delle ragioni di giustizia alla esigenza di continuità del servizio militare, e le norme riguardanti la sostituzione di pene comuni con reclusione militare, anche in caso di concorso di pena, in modo da riservare la reclusione militare unicamente ai reati militari;

7) parificare la posizione di tutti i militari forniti di grado ai fini della rimozione dal grado e della pena accessoria che accompagna l'espiazione della reclusione militare;

8) coordinare la degradazione con la riforma della interdizione dai pubblici uffici;

9) eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale;

10) attenuare le differenze di pene tra le ipotesi di insubordinazione e le ipotesi di abuso di autorità;

11) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso;

12) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

13) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, e anche come comportamenti individuali ido-

nei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni, con scopo di sovvertimento, escludendo ipotesi consistenti unicamente nel modo di esercitare un diritto;

14) aggiornare, nella specie e nella misura, le pene per tutti i reati militari compresi nel codice;

15) uniformare il processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento e della materia non esige una diversa disciplina, fermi i punti indicati nei numeri seguenti;

16) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo;

17) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria militare: istituire nuclei di polizia giudiziaria militare alla dipendenza dell'autorità giudiziaria militare e lasciare ai comandanti di corpo, di distacco o di posto le funzioni di polizia giudiziaria militare per casi particolari connessi a speciali esigenze di servizio;

18) istituire il pieno giudizio di appello;

19) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ponendo come regola la separazione dei giudizi, senza deroga di competenza, e come eccezione la riunione presso il giudice ordinario ordinata dalla Cassazione.

ART. 3.

L'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alla riforma della procedura penale militare; in particolare, esso deve attuare i seguenti principi:

1) in attuazione della VI norma transitoria e finale della Costituzione, riordinare il Tribunale supremo militare, per i giudizi di legittimità contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, in sezione specializzata della Corte di cassazione, presieduta da un magistrato ordinario con qualifica di presidente aggiunto della Corte di cassazione e con un vicepresidente, magistrato militare con qualifica equiparata a quella di presidente di sezione

della Corte di cassazione, e composta di magistrati militari e ordinari assicurando la maggioranza di questi ultimi nel collegio giudicante; con un collegamento funzionale con il procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare. Prevedere una composizione speciale del Tribunale supremo militare: per le competenze in materia amministrativa previste dall'articolo 45 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, presieduta dal vicepresidente;

2) istituire una Corte militare d'appello ordinata in più sezioni;

3) affidare a magistrati militari la presidenza dei Tribunali militari territoriali, della Corte militare d'appello e delle sezioni di questa:

4) equiparare i magistrati militari ai magistrati ordinari per quanto riguarda lo stato giuridico e la progressione in carriera, estendendo ad essi, con i necessari adattamenti secondo criteri predeterminati, le medesime garanzie;

5) affidare ad una commissione per il personale della magistratura militare i compiti che, nei confronti dei magistrati ordinari, sono svolti dal Consiglio superiore della magistratura;

6) determinare la composizione di questa commissione con tre membri di diritto costituita dal presidente del Tribunale supremo militare - sezione specializzata della Corte di cassazione, dal vicepresidente del Tribunale supremo militare e dal procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare, con sei membri eletti tra i magistrati militari delle diverse funzioni giudiziarie e con due membri designati dal Parlamento tra gli appartenenti ad esso, questi ultimi solo per le decisioni riguardanti il conferimento degli uffici direttivi;

7) assicurare l'indipendenza di giudizio degli ufficiali giudici, sottoponendo al parere della commissione per il personale della magistratura militare, vincolante se negativa, ogni misura disciplinare o di trasferimento per il tempo del loro incarico ed ancora per un periodo di due anni dopo la cessazione di esso;

8) prescrivere che la scelta dei giudici, per la formazione dei collegi giudicanti sia effettuata con estrazione a sorte;

9) abolire i tribunali militari di bordo;

10) ristrutturare gli uffici di cancelleria militare, disciplinando le funzioni di cancelliere e di segretario e fissando i collegamenti tra gli uffici dei diversi gradi di giurisdizione: istituire una commissione per

il personale di cancelleria e di segreteria, composta da magistrati del Tribunale supremo militare con la partecipazione dei due funzionari dirigenti di cancelleria rispettivamente presso il Tribunale supremo militare e presso la procura generale militare.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato a riesaminare tutti gli articoli del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare per coordinarli con gli articoli modificati o aggiunti e dare loro una numerazione progressiva.